




COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)



REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO E VIDEO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Art. 1 - Oggetto e Finalità	pag. 3
Art.2 - Autorizzazioni	pag. 3
Art.3 - Informazioni e privacy	pag. 4
Art.4 - modalità delle riprese	pag. 4
Art.5 - Trasmissione delle videoriprese	pag. 4
Art.6 - Archiviazione	pag. 5
Art.7 - Gestione dei disservizi	pag. 5
Art.8 - Norme di rinvio	pag. 5
Art.9 - Entrata in vigore	pag. 5

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il Comune di Calatabiano, con l'obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e di perseguire finalità di trasparenza e pubblicità, con il presente Regolamento, disciplina l'attività di ripresa audio-visiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.
2. La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione integrale a mezzo *web* in modalità *streaming* o differita sul sito istituzionale del Comune è di esclusiva competenza dell'Ente. Le relative operazioni verranno effettuate da personale dipendente o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Art.2 - Autorizzazioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è autorità competente con riguardo all'applicazione del presente Regolamento. Egli ha, in particolare, il compito di:
 - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese audio-video in caso di disordini in aula;
 - ordinare la sospensione delle stesse qualora lo ritenga opportuno o allorché ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività esercitata possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento della Seduta Consiliare;
 - sospendere e/o impedire le riprese audio-video qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'articolo 4 del vigente *Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale*;
 - limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione;
 - vigilare sul rispetto delle norme sancite dal presente Regolamento.
2. Le riprese audio-video e la relativa diffusione a mezzo *web*, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne il caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, ne disponga il diniego, nei casi di cui sopra.
3. I soggetti terzi esterni all'Ente che per, giustificati motivi, vogliano eseguire videoriprese durante le sedute pubbliche del Consiglio devono presentare apposita richiesta almeno entro due giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio, indicando chiaramente finalità perseguite, modalità delle riprese, modalità di trasmissione (radiotelevisiva, diretta, differita, *web*). Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale, ricevuta la richiesta con le predette indicazioni, si pronuncerà entro un termine ragionevole e comunque entro l'effettuazione del Consiglio Comunale.

L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. Per le riprese audio-video e le trasmissioni televisive e/o su *web* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale realizzate per finalità giornalistiche, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 196/2003, non sono richiesti il consenso dei soggetti interessati e l'autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati sensibili di cui al precedente comma, trattandosi di esercizio del diritto di cronaca. In tal caso, l'informazione dovrà avere il carattere dell'essenzialità.
5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati "sensibili" dal succitato decreto legislativo, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti od oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audio-video ogniqualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la

vita e le abitudini sessuali. Parimenti analogo divieto sussiste su dati "giudiziari", idonei a rivelare l'esistenza, a carico degli interessati, di provvedimenti di carattere penale.

6. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato con l'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.
7. Gli amministratori e consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno dell'aula consiliare.

Art.3- Informazioni e *privacy*

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa la presenza di videocamera e della successiva trasmissione delle immagini. Tale onere è assolto anche disponendo l'affissione, nella sala consiliare e nei punti di accesso alla stessa, di avvisi, cartelli o contrassegni ai fini della corretta informazione al pubblico ed ai partecipanti, compresi relatori e dipendenti con funzione di assistenza alle sedute, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione delle riprese.

Art.4- Modalità delle riprese

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale da non inquadrare possibilmente il pubblico, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con tale obiettivo il Presidente del Consiglio deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati a tenere, durante la seduta, un comportamento consono al ruolo; evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Nel caso in cui i Consiglieri non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio può disporre la sospensione delle videoriprese.
2. Ciascun Consigliere o partecipante alla seduta può chiedere, in apertura della stessa, che non venga ripresa in primo piano la propria immagine, qualora ricorra il caso di riprese in primo piano. In tale ipotesi, durante il suo intervento, le telecamere dovranno inquadrare l'intero Consiglio.
3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati con rischi specifici per i diritti, la libertà fondamentale e la dignità dell'interessato, in relazione alla loro natura ed alle modalità di trattamento o agli effetti che esso può determinare, le riprese audio-visive possono essere, altresì, limitate di volta in volta a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Art.5- Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse in *streaming* o differita sul sito *web* istituzionale, in versione integrale e senza salti di registrazione.
2. I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese audio-video, secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della

corretta informazione specificando che "la versione integrale del video è disponibile sul sito web: www.comune.calatabiano.ct.it". E' assolutamente vietato il commercio del materiale audiovisivo prodotto, concernente i lavori del Consiglio Comunale.

Art.6 – Archiviazione

1. Le registrazioni delle sedute, diffuse in diretta *streaming* o differita su internet tramite pagina *web* o su rete televisiva, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di un anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo le registrazioni saranno archiviate in forma integrale su supporti idonei a cura del Servizio Informatica.

Art.7- Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa audio-video. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile. Le riprese non potranno essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art.8 -Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il presente Regolamento si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali vigenti, relative al diritto alla riservatezza e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché con il Regolamento del Consiglio Comunale.

Art.9- Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia decorsi quindici giorni di pubblicazione del presente Regolamento all'Albo Pretorio *online*.